



Città di Segrate



Bilancio di Previsione 2011

PATTO di STABILITA' INTERNO

Prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno

(Legge 13/12/2010 n. 220 art. 1, commi da 87 a 124)

Allegato

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



L'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 dal comma 88 al comma 124 definisce le nuove regole del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013.

- Il Patto di stabilità fissa per ogni ente locale un doppio obiettivo, sempre calcolato in termini di competenza mista (somma algebrica del saldo di competenza di parte corrente e del saldo di cassa per la parte in corto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti)
- Il primo obiettivo, definito **strutturale**, chiede a tutti gli enti di raggiungere il saldo 0.
- Il secondo obiettivo, definito **specifico**, nasce dall'applicazione di percentuali (11,4% per il 2011, il 14% per il 2012 e 2013) alla spesa corrente media del triennio 2006-2008; a questo valore è detratto un importo pari al "taglio dei trasferimenti" previsto dall'art. 14, comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010 (comma 91);
- L'obiettivo così determinato va confrontato con quello previsto, per il 2011, dall'art. 77-bis della legge n. 133 del 2008; il 50% della differenza va applicato in aumento (se negativo) o in diminuzione (se positivo);
- E' stata introdotta una **clausola di salvaguardia** per evitare che il patto di stabilità imponga obiettivi troppo elevati agli enti locali. La clausola è basata sul rapporto percentuale fra l'obiettivo richiesto dal patto e il livello di spesa corrente medio registrato nel triennio 2006/2008; per i comuni con popolazione tra i 10.000 e 200.000 abitanti il rapporto massimo è del 7%.
- Sono confermate le norme relative al monitoraggio semestrale, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- Sono confermate, con qualche ritocco le sanzioni, previste per il mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno:
 1. riduzione contributo erariale ordinario in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
 2. limite all'impegno di spesa corrente in misura non superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio
 3. divieto al ricorso all'indebitamento
 4. divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e tipologia di contratto; divieto di stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della disposizione precedente
 5. riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori in relazione ai valori in essere alla data del 30 giugno 2008
 6. divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale
- Si amplia la disciplina del **Patto di Stabilità Regionale** con cui le regioni possono modulare gli obiettivi per i propri enti locali peggiorando dello stesso importo i propri vincoli attraverso:
 - ⇒ Il patto verticale con cui le regioni possono modulare gli obiettivi per i propri enti peggiorando i propri vincoli;
 - ⇒ Il patto orizzontale integrando e modificando le regole nazionali all'interno del territorio della regione, prevedendo compensazioni fra comuni in difficoltà e comuni con surplus di pagamenti liberi senza modificare l'obiettivo complessivo del comparto.